



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BRINDISI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

il Giudice di Pace di San Pietro Vernotico, Avv. Giuseppe Capodieci ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile iscritta al n. 140/14 R.G. promossa da

, rappresentati e

difesi dall'avv. V.Vitale

-ATTORI-OPPONENTI-

CONTRO

-CONVENUTA-OPPOSTA-

Oggetto: Opposizione a Decreto ingiuntivo G.d.P. Brindisi n.797/13.

All'udienza del 02.12.2016 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, le quali discutevano riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi chiedendone l'accoglimento.

Svolgimento del processo

Omissis ai sensi del comma 17 dell'art. 45 della Legge 69/09 e successive modifiche.

SENT. N.	<u>2882/16</u>
R.G. N.	<u>140/14</u>
CRON. N.	<u>15603/16</u>
REP. N.	<u>1</u>

Motivi della decisione

Osserva questo Giudice che la domanda azionata nella richiesta di decreto ingiuntivo opposto, con la causa de quo, riguarda il mancato pagamento delle rate di un finanziamento pari ad € 2.132,77, oltre interessi convenzionali di mora, spese della procedura e compensi professionali.

Il giudizio è a carattere documentale e non merita soverchie dissertazioni giurisprudenziali in quanto, sebbene i titoli azionati sono di per sé sufficienti ai sensi degli artt. 633 e segg. del c.p.c. all'emissione del decreto ingiuntivo opposto è altrettanto vero che in caso di opposizione perdano valenza probatoria e necessitano del conforto di una prova rigorosa del rapporto con ulteriori elementi probatori.

A ciò aggiungasi che gli attori a fondamento della proposta opposizione, deducevano: la nullità del d.i. opposto per insussistenza della presunta creditoria per il carattere usurario degli interessi convenzionali (corrispettivi e moratori), delle spese e delle commissioni, con conseguente domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni sofferti.

Considerato che in data 13.10.2008 il sig. _____ richiedeva ed otteneva da _____ un finanziamento di € 8.000,00, rimborsabile in 48 rate mensili dell'importo di € 243,15, con somma totale da rimborsare di € 11.671,20 (comprensiva di € 250,00 per spese istruttoria, € 350,62 per garanzia personale, € 200,00 per assicurazione ed € 2.870,58 per costo del finanziamento).

Il tasso soglia per i crediti personali effettuati dagli intermediari non bancari è 18,15%.

Le istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del 2009, ricomprendono nel calcolo del TEG le spese e gli oneri indicati in contratto.

In ogni caso, le disposizioni in materia di usura, impongono di aggiungere le varie spese connesse al finanziamento poiché l'usurarietà del costo dell'operazione va verificata secondo quanto disposto dall'art.644 c.p. e non secondo le istruzioni della Banca d'Italia, le quali non possono derogare la legge, avendo carattere meramente tecnico. Quindi fra gli oneri che l'utente sopporti, per il suo uso del credito, rientra anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, essendo collegato all'erogazione del credito ex art.644 c.p., in quanto condizione richiesta dalla banca per l'erogazione del mutuo. Quest'ultima circostanza è stata riconosciuta anche dalla stessa Banca d'Italia, correggendo una prassi amministrativa consolidata.

Quindi nessun dubbio può sussistere sul fatto che il calcolo deve tener conto di tutte le commissioni, remunerazioni e spese ad eccezione di quelle per imposte e tasse, e vanno sommate con gli interessi a qualsiasi titolo dovuti.

Nella fattispecie per cui è causa l'usurarietà del rapporto, si rinviene dai soli interessi corrispettivi, aumentati degli oneri (per istruttoria, garanzie personali e assicurazione), come chiaramente ed inconfutabilmente emerso in sede di CTU. Relativamente alla problematica della inclusione degli interessi di mora e della penale nel calcolo del TEG al fine del confronto con il tasso soglia, si precisa che nel contratto per cui è causa è previsto a carico del mutuatario, una penale del 10% sulle rate a scadere nel caso di decadenza dal beneficio del termine, gli interessi di mora sulle intere rate già scadute ed impagate nella misura del TAEG applicato al contratto (18,02%) più la maggiorazione di due punti percentuali (quindi 20,02), € 25,82 per costituzione in mora, € 25,82 per decadenza dal beneficio del termine, 10% del credito Neos per recupero telefonico, dal 15% al 20% per recupero crediti a mezzo incaricati esterni. Quindi in caso di risoluzione del contratto il debitore è tenuto a corrispondere non solo tutte le rate scadute ed impagate (comprehensive di interessi) ma anche, sulle rate a scadere (comprehensive di interessi) il 10% a titolo di penale ed il

20,02% a titolo di mora. Sicchè, anche prescindendo dalle altre voci previste nel contratto, quest'ultimo per effetto di quest'ultima clausola è usurario.

In conclusione il corrispettivo della mora e la penale vanno inclusi nel calcolo del TEG ai fini dell'usura, indipendentemente dall'inadempimento, perché la legge fa riferimento agli interessi "promessi o convenuti" e, ciò che rileva a tali fini sono le previsioni contrattuali, se esse prevedono che gli interessi di mora e la penale vanno calcolati su tutti gli interessi corrispettivi o, quantomeno, su quelli che sono dovuti in relazione alle rate che devono rimanere impagate per ottenere la risoluzione del contratto, il tasso deve ritenersi usurario se la somma fra i due tipi di interesse (mora e corrispettivo) e ogni altro costo (penale, assicurazione, intermediazione, istruttoria, perizia) supera il tasso soglia.

Da tutto quanto sopra ne consegue che sono nulle le clausole dei contratti che conducono all'usurarietà del rapporto e che il ricorrente ha diritto, per effetto dell'art. 1815 c.c., alla restituzione degli oneri ed interessi pagati.

Ne consegue che per tali motivi, oltre che per la fondatezza dell'opposizione proposta, il decreto impugnato deve essere revocato; ne consegue che possono compensarsi tra le parti interamente le spese della fase monitoria, mentre quelle del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza come liquidate in dispositivo.

P.T.M.

Il Giudice di Pace di Brindisi avv. Giuseppe Capodieci, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo proposta da

l. contrariis relectis, così provvede:

- 1) In accoglimento della proposta opposizione dichiara che nel contratto di finanziamento, sono state pattuite condizioni oggettivamente usuarie, pertanto revoca il decreto ingiuntivo n. 797/13 emesso dal Giudice di Pace di Brindisi;

- 2) dichiara pertanto che in relazione a detto contratto non sono dovuti dagli attori interessi, oneri, spese e remunerazioni di qualsiasi tipo, pari ad € 1.969,15 (41 rate pagate € 9.969,15 - € 8.000,00), ma solo la restituzione del puro capitale finanziato (€ 8.000,00) ;
- 3) condanna la convenuta a restituire agli attori la somma pari ad € 1.969,15, oltre interessi legali;
- 4) compensa interamente tra le parti le spese della fase monitoria, mentre per quelle del presente giudizio di opposizione, condanna l'opposta al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di € 1.200,00 oltre € 60,00 per spese borsuali, oltre accessori , se dovuti, come per legge, con distrazione a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
- 5) Pone le spese di CTU integralmente a carico della convenuta opposta, con distrazione a favore di chi ne ha fatto anticipazione.
- 6) Rigetta la domanda riconvenzionale avanzata dagli opposenti.

Sentenza esecutiva ex lege.

Brindisi, 09.12.2016

IL CANCELLIERE



IL GIUDICE DI PACE
(Avv. Giuseppe CAPODIECI)

Depositato in Cancelleria il 16 DIC. 2016
IL CANCELLIERE